

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 29-04-22

Oggetto: Riapprovazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile con inizio alle ore 10:00 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

PORCU GIACOMO	P	Melis Federica Giuseppa	A
Mua Michela	P	Pibia Rossano	P
Onali Andrea	P	Piparo Ilaria	P
Manca Marta	P	Loche Barbara	A
Pinna Emanuele	P	Pibia Giuseppe	A
Meloni Eleonora	P	Collu Chiara	A
Meloni Graziano	P	Orru' Rebecca	A
Ena Cesare	P	Scalas Giosue'	A
Sarais Filippo	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Meloni Graziano
Pibia Rossano
Piparo Ilaria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi

efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- la legge 15 del 25/02/2022 di conversione del decreto Legge n 228 del 2021 ha prorogato al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- il decreto mille proroghe ha previsto che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

Vista:

- la delibera del Consiglio Comunale n 7 del 08/03/2022 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025 SECONDO MTR-2 ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA**

363/2021”, con la quale sono stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 08/03/2022 di approvazione delle tariffe TARI 2022;

Visto il regolamento comunale che disciplina la TARI approvato con deliberazione del CC n 40 del 30/06/2021;

Dato atto:

- delle risultanze tariffarie determinate dall’applicazione delle tariffe tari 2022 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 08/03/2022;
- della necessità di tener conto di alcune realtà particolari presenti nel territorio del Comune di Uta, che presentano peculiarità di produzione dei rifiuti, derivanti, oltre che dalla localizzazione (zona industriale Macchiareddu), anche dall’elevata popolazione presente nella struttura non adeguatamente considerata nella categoria per utenze non domestiche 2.31 relativa all’istituto penitenziario;

Considerate le indicazioni sopra evidenziate si ritiene di dover intervenire:

- sulla ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche al fine di riequilibrare il carico tributario delle utenze tari;
- sul coefficiente KA (Coefficiente di adattamento per superficie per attribuzione parte fissa della tariffa) applicando, in luogo del coefficiente pari ad 1 per tutte le categorie di utenze domestiche, un coefficiente graduato in funzione del numero dei componenti, così come previsti dalla normativa vigente in materia;
- confermando il coefficiente KB medio (Coefficiente proporzionale di produttività per attribuzione parte variabile della tariffa) utilizzato per le utenze domestiche;
- rimodulando per le utenze non domestiche i coefficienti KC (Coefficiente potenziale di produzione *per* attribuzione parte fissa della tariffa) e i coefficienti KD (Coefficiente di produzione kg/m anno *per* attribuzione parte variabile della tariffa) *all’interno del range minimo e massimo previsto dal DPR 158/1999, ad eccezione della categoria 2.31 relativa all’istituto penitenziario;*

Dato atto che:

- l’articolo 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 147 del 2013, così come modificato dalla Legge 205 del 27 dicembre 2017 e dal DL 124/2019 articolo 57 bis comma 1, consente, per gli anni da decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la deroga all’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 al DPR 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%;
- le particolarità sopra evidenziate per la categoria 2.31 relativa all’istituto penitenziario, per la quale si è fatto riferimento ai coefficienti KC e KD delle case di cura e di riposo, permettono di applicare la deroga ai coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 al DPR 158 del 1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% ai limiti dei coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nel DPR 158/1999;
- per la categoria 2.31 relativa all’istituto penitenziario si è applicato il coefficiente il KC e KD massimo aumentato del 30%;

Tenuto conto che, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, le tariffe TARI così come riapprovate dalla presente deliberazione, entrano in vigore il 01/01/2022;

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Dato atto che la riapprovazione delle tariffe così come previsto dalla presente deliberazione non genera variazioni di entrata e consente il mantenimento della copertura dei costi relativi all'approvazione del PEF di cui alla deliberazione CC n 7 del 08/03/2022;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;

VISTO lo Statuto comunale;

L'Assessore Pinna illustra la proposta posta all'O.d.G.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di riapprovare le tariffe tari anno 2022, così come di seguito indicato:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	97.352,22	0,81	1.045,99	0,80	0,560113	60,398671
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	121.470,1 5	0,94	1.128,99	1,60	0,650008	120,797343
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	99.798,28	1,02	887,85	2,00	0,705328	150,996679
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	62.725,69	1,09	553,05	2,60	0,753733	196,295682
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	12.859,31	1,10	117,95	3,20	0,760648	241,594686
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.958,00	1,06	39,00	3,70	0,732988	279,343856

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	5.517,00	0,60	5,28	0,445234	0,801538
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	863,00	0,72	6,40	0,534281	0,971561
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	4.162,00	1,06	9,36	0,786581	1,420909
2 .11	UFFICI,AGENZIE	21.313,00	1,17	10,30	0,868208	1,563607
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.540,64	0,74	6,52	0,549123	0,989778
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.782,00	1,09	9,54	0,808843	1,448234
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	874,00	1,43	12,57	1,061143	1,908208
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	66,00	0,86	7,54	0,638170	1,144621
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	420,00	1,45	12,80	1,075984	1,943123
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	339,00	1,00	8,76	0,742058	1,329825
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	108,00	1,31	11,49	0,972096	1,744257
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	18.899,00	0,94	8,25	0,697534	1,252403
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.325,00	0,85	7,49	0,630749	1,137031
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	1.224,00	3,74	32,96	2,775297	5,003543
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	751,00	2,74	24,07	2,033239	3,653983
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	2.448,00	3,00	33,50	2,226174	5,085519
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.714,00	2,31	20,33	1,714154	3,086227
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	321,00	2,32	20,38	1,721575	3,093817

2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	311,00	4,76	41,93	3,532197	6,365248
2 .31	ISTITUTI PENITENZIARI	36.606,00	1,42	12,51	1,053722	1,899099
2 .32	AGRITURISMO	2.917,00	1,35	11,92	1,001778	1,809534

2. Di dare atto che le tariffe tari 2022 così come riapprovate con la presente deliberazione sostituiscono integralmente quelle approvate con deliberazione Consiglio Comunale n 10 del 08/03/2022

Indi, con successiva votazione favorevole e unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000

Il Presidente alle ore 10.20 scioglie la seduta.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.28 del 22-04-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 26-04-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.28 del 22-04-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regularita' contabile della proposta.

Data: 26-04-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Ena Cesare

Il Segretario Comunale
D.ssa MARCELLO ANTONELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)